



Tribunale di Reggio Emilia
Numero Verde 800.00.0000



FONDAZIONE GIUSTIZIA
DI REGGIO EMILIA

GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Istituita dalla
**Commissione Europea
e dal Consiglio d'Europa**
INCONTRO CON LA CITTADINANZA
(come fare per accedere al servizio giustizia)

Venerdì 10 novembre 2017 dalle ore 11.30 alle ore 13.00
presso l'Aula "Corte d'Assise" del Tribunale di Reggio Emilia

evento organizzato da

*Il Tribunale di Reggio Emilia,
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia,
la Camera Civile di Reggio Emilia,
la Fondazione Giustizia di Reggio Emilia
e l'Associazione Dar Voce*



Tribunale di Reggio Emilia
Numero verde 800 00 11 11



FONDAZIONE GIUSTIZIA
DI REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, 10 novembre 2017

L'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia si

*unisce al Tribunale di Reggio Emilia e, in particolare, alla
Sua "recentissima" Presidente, alla "Fondazione
Giustizia", alla "Camera Civile" di Reggio Emilia, alla
Associazione "DarVoce" e augura una piacevole e istruttiva
visita al Tribunale stesso, auspicando una sempre maggior
conoscenza e vicinanza della Comunità Reggiana al delicato
tema della amministrazione della Giustizia.*



Tribunale di Reggio Emilia
Numero verde 800 00 11 11



FONDAZIONE GIUSTIZIA
DI REGGIO EMILIA

PROGRAMMA DELL'EVENTO

Presiede ed introduce:

Dott.ssa CRISTINA BERETTI Presidente del Tribunale di Reggio Emilia

Saluti istituzionali:

Avv. FRANCO MAZZA, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
Avv. NATALIA MARAMOTTI, Assessora alla Legalità, in rappresentanza del Sindacato del Comune di RE

Dott. GIAMMARIA MANGHI, Presidente della Provincia di Reggio Emilia

INTERVENTI:

Dott.ssa CRISTINA BERETTI Presidente del Tribunale di Reggio Emilia
Tempi della Giustizia: i dati del Tribunale di Reggio Emilia

Dott. FRANCESCO PARISOLI Presidente Sezione del Tribunale di Reggio Emilia
Avv. ROSANNA BEIFIORI Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di RE
Il Patrocinio a spese dello Stato (Come difendersi e pagare l'avvocato

- come fare l'istanza se privi di reddito o a reddito basso)

Dott.ssa ANNA GANAPINI Responsabile progetto "NON+SOLI"

Dott. BONACINI ENRICO Coordinatore dei volontari di sportello del progetto "NON+SOLI"

Amministrazioni di sostegno

Avv. GIOVANNA FAVA Componente esterna Commissione Famiglia del CNF
Separazioni e divorzi (Come separarsi - come divorziare)

Avv. FILIPPO RASILE Componente Direttivo Camera Civile di Reggio Emilia,

Composizione delle crisi da sovraindebitamento - possibili rimedi alle situazioni di indebitamento incolpevole del debitore civile non fallibile

Avv. NICOLA MANENTI Membro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RE

Procedure alternative di soluzione dei conflitti

(Mediazione - Negoziazione assistita - Camera arbitrale forense)

Avv. CELESTINA TINELLI Componente del CNF, coordinatrice Commissione per i rapporti con il CSM

Dovere di informazione degli avvocati

EVENTO ACCREDITATO N. 3 CREDITI FORMATIVI DI CUI N. 1 IN DEONTOLOGIA



Dovere di informazione degli avvocati

“L’art 27 del nuovo codice deontologico forense si caratterizza per un compiuto, articolato ed organico contenuto che dà conto del puntuale ed ampio spettro informativo che deve caratterizzare il rapporto professionale, valorizzando sul piano della chiarezza e della trasparenza, il portato della legge di riforma dell’ordinamento professionale; di particolare importanza sono le previsioni di cui ai commi 3 e 4 con riferimento sia agli obblighi informativi in tema di mediazione obbligatoria e, comunque, in tema di altri percorsi alternativi al contenzioso giudiziario pure previsti dalla legge (quali ad esempio la mediazione familiare, la conciliazione bancaria etc.) sia a quelli concernenti la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. Espressamente previsto, al comma 5, anche l’obbligo informativo in ordine alla copertura assicurativa ed espressamente disciplinato al comma 6 l’obbligo dell’avvocato, se richiesto, di fornire al cliente ed alla parte assistita copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso, sia in sede stragiudiziale che giudiziale (l’eccezione concerne la corrispondenza riservata tra colleghi).

Di rilevanza anche la recente modifica legislativa -art. 1, comma 141, lett. d) della legge n. 124/17- in relazione all’obbligo di fornire il preventivo.”

Avv. Celestina Tinelli, Componente Consiglio Nazionale Forense




Tempi della Giustizia: i dati del Tribunale di Reggio Emilia

ANNO 2016

SOPRAVVENUTI : 15.552 *procedimenti* - Cause civile ordinario: 2.647; Procedimenti speciali: 5.320; Separazioni e divorzi consensuali e VG famiglia: 1.128; VG non famiglia: 1.045; Giudice tutelare: 1.164; Esecuzioni immobiliari: 635; Esecuzioni mobiliari: 2.389; Proc. fallimentari: 484; Cause di Lavoro: 437; Cause previdenziali: 271

DEFINITI: 16.513 *procedimenti* - Cause civile ordinario: 2.645; Procedimenti speciali: 5.295; Separazioni e divorzi consensuali e VG famiglia: 1.195; VG non famiglia: 1.004; Giudice tutelare: 872; Esecuzioni immobiliari: 626; Esecuzioni mobiliari: 3.737; Proc. fallimentari: 479; Cause di Lavoro: 397; Cause previdenziali: 263

PENDENTI FINALI : 12.208 *procedimenti* - Cause civile ordinario: 3.755; Procedimenti speciali: 426; Separazioni e divorzi consensuali e VG famiglia: 501; VG non famiglia: 133; Giudice tutelare: 2.440; Esecuzioni immobiliari: 2.593; Esecuzioni mobiliari: 1.055; Proc. fallimentari: 679; Cause di Lavoro: 376; Cause previdenziali: 250



Al 30.6.2017 le cause civili contenziose di durata superiore ai 30 mesi erano 525 a fronte di una pendenza di 4.114 procedimenti (ovvero il 12,8%) una buona parte delle quali, tuttavia, è stata definita nei mesi successivi al 30 giugno 2017.

Dott.ssa Cristina Beretti, Presidente Tribunale di Reggio Emilia



Il Patrocinio a spese dello Stato

(Il patrocinio e la serietà dell'azione)

“La nostra Costituzione, all’art. 24, garantisce la difesa quale diritto inviolabile della persona e assicura anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione

L’esercizio effettivo del diritto di difesa si realizza inevitabilmente attraverso il ministero di un difensore che abbia una preparazione tecnica e senza il quale la difesa stessa perderebbe ogni consistenza: tanto nel settore penale, dove l’iniziativa dell’azione giudiziaria è pubblica, quanto in quello civile o amministrativo, dove l’azione è privata

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato si inserisce in tale contesto ed è uno dei mezzi che la legge assicura ai non abbienti per poter dare attuazione al dettato costituzionale

I requisiti di ammissione del singolo che intende agire in giudizio al patrocinio a spese dello Stato riguardano l’aspetto reddituale, in quanto chi chiede l’ammissione deve essere non abbiente e dunque non deve superare un determinato limite di reddito annuale che viene via via aggiornato con decreto ministeriale, ma anche – nel settore civile – quello del merito nel senso che l’iniziativa giudiziaria deve essere sorretta dal requisito della serietà

La giustizia, intesa come sistema, è una funzione pubblica estremamente onerosa non solo per coloro che sono costretti ad accedervi, ma per l’intera collettività che ne deve sopportare i costi elevati

Per tale ragione ogni iniziativa giudiziaria – riguardo non solo all’ambito della giustizia civile ma anche a quella penale – è, o dovrebbe essere, seria ossia ragionevole e fondata su motivi oggettivamente apprezzabili, a prescindere, ovviamente, dall’esito della stessa

Tale esigenza oggi è particolarmente sentita nel nostro ordinamento che ha elaborato diverse misure volte a contenere l’accesso indiscriminato ed ingiustificato al sistema giudiziario, quantomeno quando l’iniziativa è privata, ed è avvertita pure nel campo del patrocinio a spese dello Stato nel quale anche le spese della difesa (normalmente sopportate dalla parte) collegati alla iniziativa giudiziaria sono a carico della collettività

Per questa ragione, oltre a richiedere che la persona non superi un determinato limite di reddito annuale, la legge – art. 74 cpv. d.P.R. 115 del 2002 – assicura il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate: e tale locuzione altro non è se non un modo tecnico per affermare che le ragioni che spingono il soggetto a rivolgersi al sistema giustizia devono essere serie o, se si preferisce, giustificate.”

Dott. Francesco Parisoli, Presidente di Sezione Tribunale di Reggio Emilia



Procedure alternative di soluzione dei conflitti (Mediazione – Negoziazione assistita – Camera arbitrale forense)

“La complessità del mondo contemporaneo prospetta alla collettività un nuovo punto di vista sulla Giustizia, al fianco di quello tradizionale. Oggi si parla infatti di “Giustizia partecipativa” e di “Diritto collaborativo”, che trovano la propria espressione nelle procedure alternative di risoluzione dei conflitti (ADR, secondo l’acronimo internazionale). Sono tre le famiglie di ADR codificate nel nostro paese: negoziazione assistita, mediazione e, con alcune specificità, arbitrato. Sono procedimenti informali, semplici, riservati, rapidi e flessibili, alternativi alla giustizia ordinaria, ma ugualmente finalizzati alla risoluzione del conflitto, valorizzando il potere delle parti di disporre dei propri diritti.

A differenza del sistema processuale, impostato su una logica “competitiva” (fondata sull’antitesi tra ragione e torto, vittoria e sconfitta), i sistemi di ADR (negoziiazione assistita e mediazione in particolare) rispondono a una logica “collaborativa” fondata sul superamento della trattativa “di posizione”, per concentrarsi sulla comunicazione tra le parti finalizzata a fare emergere i loro “interessi”, e facilitare così la ricerca – e la conclusione – di accordi soddisfacenti per entrambe.

Una considerazione a parte merita l’Arbitrato, disciplinato dal Codice di Procedura Civile. Si tratta di una vera e propria giurisdizione alternativa a quella istituzionale che ne mantiene tutte le garanzie di contraddittorio e imparzialità tipiche. L’arbitrato consente però di ottenere risposte veloci a contenziosi che, radicati avanti al giudice ordinario, potrebbero proseguire per anni. Si conclude, infatti, con l’emissione di un lodo che ha tutti gli effetti di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.

L’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, ha istituito lo scorso anno la Camera Arbitrale Forense che propone un sistema di risoluzione delle controversie autonomo e, allo stesso tempo, di appoggio e supporto esterno alla gestione del contenzioso ordinario, attraverso l’attività dell’avvocato arbitro in luogo del magistrato.

Se sostituiamo la parola “alternativa” (la A dell’acronimo) con “adeguata”, oltre a superare il dualismo tra la giurisdizione statale e le procedure private e informali, individueremo un unico modello di risoluzione delle controversie col quale, in base alle particolari esigenze del singolo caso, potremo individuare la soluzione più “adeguata” ricorrendo alla giustizia ordinaria o a un metodo alternativo.”

Avv. Nicola Manenti, Componente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Reggio Emilia



Composizione delle crisi da sovraindebitamento (possibili rimedi alle situazioni di indebitamento incolpevole del debitore civile non fallibile)

“Anche in Italia, dalla fine del 2012, esiste una legge sul “sovraindebitamento” (L. n. 3/2012 e successive modifiche).

Questa legge consente al cd “debitore civile”, cioè ai soggetti non fallibili, di accedere a determinate condizioni - alle procedure di “composizione della crisi da sovraindebitamento” («accordo di ristrutturazione coi creditori» oppure «piano del consumatore») o di “liquidazione del patrimonio”.

Tali procedure - che si svolgono sotto il controllo di un giudice - puntano ad ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti) del debitore civile meritevole e incolpevole, così fornendogli la possibilità di ripartire da zero, con una nuova “vita civile” (cd. fresh start), senza il fardello dei debiti accumulati. Scoraggiando, in tal modo, anche il ricorso all’usura.

Possono ricorrere alle procedure in discorso il debitore persona fisica [la legge dedica una autonoma procedura al consumatore] e tutti i soggetti/debitori non assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, ossia: professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi, imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 L.F., imprenditori o enti privati non commerciali; imprenditori agricoli; “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio sono attivabili esclusivamente dal debitore (non dai creditori) che si trovi in stato di “sovraindebitamento” (incapace di adempiere le proprie obbligazioni o con un patrimonio non capiente o prontamente liquidabile) e che presenti gli altri requisiti previsti dalla Legge.

I procedimenti disciplinati dalla legge sul sovraindebitamento prevedono l’assistenza e l’intervento imprescindibile dell’organismo di composizione delle crisi (OCC – figura professionale che può essere scelta dallo stesso debitore o nominata, su sua richiesta, dal tribunale) e si svolgono sotto la vigilanza del tribunale competente, che coincide con quello del luogo di residenza o sede principale del debitore.”

Avv. Filippo Rasile, Componente Direttivo Camera Civile di Reggio Emilia



Il Patrocinio a spese dello Stato (Come difendersi e pagare l’avvocato - come fare l’istanza se privi di reddito o a reddito basso)

“Il patrocinio a spese dello Stato consente ai soggetti non abbienti, come previsto dalla nostra Costituzione (art. 24) e dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (al 6) di esercitare i propri diritti innanzi alla giurisdizione penale, civile, amministrativa e tributaria.

Qualora intervenga l’ammissione al i compensi del difensore nominato vengono pagati dallo Stato.

Il soggetto non abbiente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dovrà nominare un professionista di propria fiducia da scegliere unicamente nell’apposito elenco previsto art. 81 del D.P.R. 115/2002 annualmente predisposto dal Consiglio dell’Ordine.

A seguito dell’ammissione al beneficio la richiesta di pagamento del compenso da parte dell’avvocato integra un illecito disciplinare sanzionabile.

Per i procedimenti in materia **penale** l’istanza va rivolta direttamente al Magistrato procedente.

Per i procedimenti in materia **civile** l’istanza va rivolta al Consiglio dell’Ordine del Tribunale ove ha sede il Magistrato territorialmente competente alla trattazione della causa civile che si intende promuovere o alla quale si intende resistere. In caso di dimiego da parte del Consiglio dell’Ordine, la domanda può essere riproposta al Magistrato competente per la causa civile.

Per i procedimenti **amministrativi** o tributari l’istanza di ammissione va rivolta alle specifiche commissioni istituite, per i primi, presso il T.A.R. e, per i secondi, presso la Commissione Tributaria Provinciale. Anche per queste Autorità vale il principio di competenza territoriale già esposta per i procedimenti civili.

Non è invece prevista la copertura del patrocinio a spese dello Stato per le **attività stragiudiziali** per le quali il difensore dovrà essere comunque retribuito.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è regolato dalle norme di cui agli articoli dal 74 al 145 del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina le condizioni di ammissione (diverse per la materia penale rispetto a quella civile, amministrativa e tributaria), e la revoca in caso di perdita dei requisiti.”

Avv. Rosanna Beifiori, Vice Presidente Ordine Avvocati Reggio Emilia



Amministrazioni di sostegno

“L'amministratore di sostegno è forma di protezione giuridica ad “ampio spettro” orientata alla effettiva protezione delle “ persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana” che prevede, nel quadro di un programma con valenza giuridica da determinarsi caso per caso “ interventi di sostegno temporanei o permanente” a favore della persona fragile.

L'amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare, affianca quindi una persona che ha perso, in tutto o in parte la sua autonomia e non è in grado di provvedere ai propri interessi e bisogni economici, patrimoniali e fisici.

Gli sportelli per amministratori di sostegno del progetto NON+SOLI nascono per aiutare chi si avvicina a questo istituto fornendo gratuitamente tutte le informazioni necessarie ad una migliore conoscenza ed assistenza su come attivarlo, nonché un sostegno durante lo svolgimento dell'incarico.”

Dott.ssa Anna Ganapini, Responsabile Progetto NON+SOLI



Separazioni e divorzi (Come separarsi – come divorziare)

“Le molteplici possibilità di formazione di una famiglia: matrimonio (concordatario, civile, religioso) famiglia di fatto, unione civile, nonché la possibilità che tali “famiglie” si sciolgano, hanno indotto il legislatore a prevedere discipline specifiche per regolamentarne gli effetti.

Accanto alla separazione “consensuale” introdotta dalla legge n.151 del 1975, che si realizza nello studio dell'avvocato e che nell'udienza presidenziale e nell'omologa da parte del Tribunale trova il suo perfezionamento, abbiamo la separazione “giudiziale” che viene attivata su ricorso di uno solo e che affida al Giudice la decisione su tutti gli aspetti, dall'addebito all'affidamento dei figli, dall'assegnazione della casa familiare al contributo al mantenimento, al pagamento delle spese di lite.

Il procedimento di separazione personale dei coniugi é regolato agli articoli 706 e seguenti c.p.c.

La separazione fa cessare numerosi obblighi tra i coniugi ma non elide il vincolo matrimoniale che viene a cessare definitivamente solo con il “divorzio”. Anche il divorzio può essere “congiunto” o ad “istanza di una sola parte” e trova la sua regolamentazione fuori dal c.c. nella legge n.898/1970 come modificata dalle leggi n.74/1987, n.162/2014, n.55/2015.

La legge n.162/2014 ha introdotto la possibilità per le parti, assistite dai rispettivi difensori, di separarsi o divorziare utilizzando la “negoziazione assistita” che si svolge interamente nello studio degli avvocati senza che le parti debbano recarsi in Tribunale.

Con la legge n. 219/2012 e con il dl n.15/2013 è stata data uniformità di trattamento ai figli, per cui le famiglie dove i genitori non sono uniti da matrimonio che vogliono regolamentare le loro separazioni possono farlo rivolgendosi al Tribunale, sia con ricorso “congiunto” che ad istanza di una sola parte, con le modalità indicate negli articoli 737 e seguenti del c.p.c.”

Avv. Giovanna Fava, Componente esterna Commissione Famiglia CNF